

**CONVENZIONE SANITARIA IN MATERIA DI MONITORAGGIO
EPIDEMIOLOGICO DEL GIOCO D'AZZARDO IN SARDEGNA IN OGGETTO AL
PIANO REGIONALE GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (GAP)
TRA L'AZIENDA TUTELA SALUTE (ATS) SARDEGNA**

e

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE -
ISTITUTO DI FISILOGIA CLINICA**

ai fini del

MONITORAGGIO EPIDEMIOLOGICO DEL GIOCO D'AZZARDO IN SARDEGNA

Azienda Tutela Salute Sardegna (ATS) con sede in Sassari Via Enrico Costa (Piazza Fiume)
57 Codice Fiscale 92005870909 e Partita IVA 00935650903, nella persona del Commissario
Straordinario Dott. Giorgio Carlo Steri nato il 17/06/1953,

e

L'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche – (di seguito
denominato IFC-CNR) con sede in Pisa, Via Moruzzi n.1, Codice Fiscale 80054330586 e
Partita IVA 02118311006, nella persona del Direttore, Dott. Giorgio Iervasi nato a Livorno
(LI) il 30.05.1954, in qualità di rappresentante legale

PREMESSO che

- il Piano GAP della Regione Sardegna approvato con Delib. G.R. n. 51/22 del 17.11.2017 prevede la programmazione d'interventi omogenei tendenti a ridurre la frammentarietà dei processi di prevenzione, cura e riabilitazione in essere nei Servizi delle ASL regionali
- il Piano, a tal fine, offre una serie di indirizzi per l'implementazione di azioni evidence-based a cui tutte le organizzazioni operanti nel settore, ciascuna per le proprie competenze e responsabilità, possono riferirsi nella programmazione dei propri interventi
- all'Unità Operativa dedicata al GAP in Sardegna, ossia al Centro per il Trattamento dei Disturbi Correlati ad Alcol e Gioco d'Azzardo, è stato affidato il coordinamento del presente Piano e a tale struttura, che per prima è stata formalmente istituita, si affiancano le altre unità operative afferenti ai Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) dell'ATS Sardegna;



- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1190 del 04/12/2018 è stata Recepita la nomina del Direttore Scientifico e referente capofila per l'ATS Sardegna Dott.ssa Graziella Boi, Direttore del Centro per il Trattamento dei Disturbi Correlati ad Alcol e Gioco d'Azzardo e del Dipartimento Salute mentale e Dipendenze Zona Sud a cui afferisce il suddetto Centro;
- per l'esecuzione del Piano GAP risulta indispensabile il monitoraggio epidemiologico del fenomeno gioco d'azzardo al fine di valutarne l'andamento e la diffusione nel territorio regionale e attivare interventi specificatamente mirati;
- le risorse finanziarie impiegate fanno capo al Fondo Nazionale per il Gioco d'Azzardo Patologico, ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, istituito "al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione, rivolte alle persone affette da Gioco d'Azzardo Patologico", come stabilito dalla legge 28/12/2015 n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato", all'articolo 1 comma 946;
- con D. G. R. n. 51/22 del 17/11/17 è stata predisposta l'assegnazione delle risorse del Fondo Nazionale per il Gioco d'Azzardo Patologico al Piano Regionale Gioco d'Azzardo Patologico;
- le risorse finanziarie relative al Piano Regionale Gioco d'Azzardo Patologico Sardegna sono individuate in Bilancio con Codice Unico di Progetto Aziendale 201806;
- il CNR è ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, il CNR può, tra l'altro, secondo criteri e modalità determinati nel proprio Regolamento:
 - a) stipulare accordi e convenzioni;
 - b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni, o società con soggetti pubblici o privati, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
 - d) commissionare attività di ricerca e di studio a soggetti pubblici e privati, nazionali od internazionali, secondo le disposizioni del proprio regolamento amministrativo;
- Nello specifico IFC-CNR ha documentate e consolidate competenze in progettazione e conduzione di studi di epidemiologia clinica e di popolazione, attraverso l'utilizzo di avanzati strumenti di biometria e statistica medica, di metodi per la sorveglianza epidemiologica, di grandi survey di popolazione e di studi campionari, soprattutto in tema di dipendenze;
- IFC-CNR e l'Azienda Tutela Salute della Regione Sardegna hanno un comune interesse ad approfondire studi e ricerche nel campo delle dipendenze patologiche e pertanto intendono collaborare tra di loro al fine di ottenere nuovi risultati tecnico-scientifici per il qual motivo si concorda e si stipula quanto segue.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:



Art. 1
(Premesse)

1. Il contenuto delle premesse costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2
(Oggetto dell'attività)

1. IFC-CNR e l'ATS Sardegna convengono di dare esecuzione congiunta, alle condizioni qui di seguito specificate, a studi e ricerche nel campo delle dipendenze, ai fini del potenziamento di un sistema di monitoraggio e analisi epidemiologica del gioco d'azzardo patologico (G.A.P.) nella Regione Sardegna. Il programma delle attività e delle ricerche è descritto nel Progetto Esecutivo (Allegato "A") che è parte integrante della presente Convenzione

Art. 3
(Obblighi delle parti)

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, nello specifico:
 - L'ATS Sardegna cura, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, le attività di coordinamento funzionali all'attuazione, al monitoraggio ed alla verifica dei risultati raggiunti;
 - L'ATS Sardegna svolge gli adempimenti amministrativo-contabili ai fini dell'erogazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle attività di ricerca;
 - IFC-CNR, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, coordina e gestisce le attività di ricerca e di studio, definite nel Progetto Esecutivo (Allegato "A") trasmettendone i risultati all'ATS Sardegna secondo i tempi e le modalità ivi indicate

Art. 4
(Risorse finanziarie)

1. Le parti valutano congiuntamente le attività e le ricerche complessivamente in Euro 26.600 (diconsi ventiseimilaseicento/00),
2. Per l'attuazione della presente Convenzione, IFC CNR mette a disposizione, a titolo di cofinanziamento delle attività di ricerca, i propri profili di personale in possesso di adeguata esperienza tecnico scientifica per lo svolgimento delle attività previste, nonché le strumentazioni e le strutture, nell'ambito dell'importo massimale di cui al punto 1 e per un valore di Euro 5.000 (diconsi cinquemila/00).
3. Per l'attuazione della presente Convenzione, L'ATS Sardegna renderà disponibile oltre ad un proprio contributo in termini di personale di supporto alle attività e di utilizzo delle proprie strutture, anche un importo complessivo di **Euro 21.600** (diconsi ventunomila seicento/00), a valere sulle risorse del Piano Regionale Gioco d'Azzardo Patologico con Codice Unico di Progetto Aziendale 201806, a titolo di parziale rimborso degli oneri di personale, strumentazioni e struttura sostenuti da IFC-CNR nell'esecuzione delle attività di cui al presente atto. L'erogazione dei fondi da parte della Regione avverrà secondo le seguenti modalità:

M

- a. il 50% dell'importo complessivo, pari ad euro 10.800,00 (diconsidiecimilaottocento/00), alla sottoscrizione della Convenzione, in seguito ad emissione di nota di addebito da parte di IFC-CNR;
 - b. il 30%, pari ad euro 6.480,00 (diconsiseimilaquattrocentoottanta/00), alla scadenza del primo semestre dalla sottoscrizione della Convenzione, a seguito di valutazione positiva da parte della Regione della relazione intermedia sulle attività svolte prodotta da IFC-CNR ed emissione di nota di addebito da parte di IFC-CNR;
 - c. Il restante 20%, pari ad euro 4.320,00 (quattromilatrecentoventi/00), a saldo alla scadenza della convenzione, previa stesura di una relazione finale sulle attività svolte ed in seguito ad emissione di nota di addebito da parte di IFC-CNR.
4. Le somme saranno accreditate su contabilità speciale infruttifera c/o Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma n. 167369 intestato al Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art. 5

Responsabili del procedimento

1. I Responsabili del procedimento scaturenti dall'attuazione della presente Convenzione, in conformità alla Legge 241/1990, sono:
 - per l'ATS Sardegna Dott.ssa Graziella Boi;
 - per l'IFC-CNR: il Direttore Dott. Giorgio Iervasi;

Art. 6

(Referenti per l'attuazione e la prevenzione dei rischi corruttivi)

1. Le funzioni di referenti in materia di prevenzione della corruzione ai sensi della normativa vigente sono svolte, per quanto di competenza, da:
 - per l'ATS Sardegna: il Dott. Carlo Porcu;
 - per IFC-CNR: il Direttore Dott. Giorgio Iervasi;

Art. 7

Responsabili scientifici

2. Il Responsabile Scientifico per ATS Sardegna è la Dott.ssa Graziella Boi
3. Il Responsabile Scientifico per IFC è il Dr. Marco Scalese, il coordinatore di progetto è la Dr.ssa Sabrina Molinaro ed il coordinatore tecnico delle attività ICT è la Dr.ssa Stefania Pieroni.

Art. 8

(Durata)

1. La presente Convenzione avrà la durata di 18 mesi dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti. Eventuali proroghe sulla durata di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione saranno concordate dalle Parti esclusivamente in forma scritta.

12

Art. 9
(Responsabilità civile)

1. Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 10
(Obbligo di riservatezza)

1. Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, compresi quelli di carattere tecnico-scientifico oggetto della presente Convenzione e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità nella medesima indicate.
2. Per lo svolgimento di attività che richiedano particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla controparte.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 11
(Trattamento dei dati)

1. Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679; gli stessi dati potranno essere iscritti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto.
2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel rispetto della normativa vigente, in conformità al citato Regolamento Europeo 2016/679, in qualità di Titolari autonomi.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dal Regolamento Europeo 2016/679 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.
4. Per lo svolgimento delle attività di studio di cui all'allegato 1, che richiedono il trattamento di dati personali e quindi particolari condizioni di riservatezza, l'ATS Sardegna è Titolare del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 24 del R.G.D.P., nella sua veste di soggetto cui imputare le finalità e le modalità del trattamento, ed allo scopo di tutelare i diritti, le libertà e la protezione delle persone alle quali i dati personali appartengono, provvede contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, con specifico atto (allegato B) a designare IFC CNR quale Responsabile del trattamento dei dati personali, individuato ai fini del presente atto quale soggetto in possesso dei requisiti di conoscenza specialistica affidabilità e risorse adeguate a fornire le opportune garanzie nella protezione dei dati personali trattati.



Art. 12
(Recesso)

1. Il recesso dal presente atto è consentito ove le Parti valutino congiuntamente l'impossibilità di proseguire in maniera proficua ed efficace le attività individuate nello stesso, mediante lettera inviata con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 30 (trenta) giorni, e fatta salva la corresponsione di quanto dovuto in relazione alle attività già svolte e documentabili fino al momento della formale comunicazione di recesso.

Art. 13
(Modifiche)

1. Le Parti potranno apportare, di concerto ed esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche alla Convenzione, in particolare alle attività e al piano delle risorse, per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse, fermo restando il totale complessivo di cui al presente atto; tali modifiche saranno ritenute valide solo se sottoscritte da entrambi i rappresentanti legali.

Art. 14
(Proprietà ed utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche)

1. I diritti d'autore e di sfruttamento economico dei risultati delle attività svolte in modo congiunto da IFC-CNR e l'ATS Sardegna, nonché gli eventuali brevetti che potranno risultare dal lavoro di ricerca appartengono, in egual misura, ad entrambe le Parti.
2. I risultati degli studi svolti in collaborazione dai contraenti, secondo lo spirito della presente Convenzione potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, previo assenso dell'altra, purché sia sempre riconoscibile la provenienza degli stessi dalla presente attività di collaborazione.
3. In ogni caso, le Parti sono obbligate a citare l'attività di collaborazione nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.
4. Nel caso specifico di diritti d'autore e di sfruttamento economico di studi, metodologie, risultati, preesistenti rispetto al presente atto, già di proprietà intellettuale di IFC-CNR e/o già protetti da marchi registrati con le relative metodologie e/o non direttamente coinvolti nei risultati attesi dal presente atto, essi ed i relativi database rimarranno in ogni caso di proprietà di IFC-CNR e anche se utilizzati in tutto o in parte per la produzione e/o svolgimento di alcune attività di cui al presente atto, rimangono nella piena titolarità di IFC CNR.
5. Per l'utilizzazione dei rispettivi loghi le Parti convengono che il regime di utilizzazione è esclusivamente derivante dalle attività svolte in attuazione e per la durata della presente convenzione, sarà regolato da comunicazioni specifiche tra le Parti che tengano conto dei diritti delle parti relativamente alla riproduzione dei risultati e di copyright.

Art. 15
(Divieto di cessione)

1. Il presente atto non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.



Art. 16

(Legge applicabile e Foro competente)


1. Il presente atto è regolato dalla Legge dello Stato Italiano. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. Le Parti nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivante dal presente Atto, sono tenute ad osservare e rispettare quanto previsto dai rispettivi Codici Etici.
3. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente atto.
4. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, sarà competente il giudice ordinario o amministrativo, in relazione alla materia oggetto del contendere.
5. Il foro competente sarà in via esclusiva quello di Roma.

Art. 17

(Firma digitale e registrazione)

1. Il presente atto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'art. 15, comma 2 bis, della L. n.241/1990.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte Seconda, annessa al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, ed i costi sono a carico del richiedente.

Per l'Azienda Tutela Salute Sardegna

Il Commissario Straordinario
Dott.  Steri

***Per il DSMD Zona Sud
ATS Sardegna***

Il Direttore DSMD

Referente Scientifico Piano Regionale GAP
Dott.ssa Graziella Boi

***Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Fisiologia Clinica - Pisa***

Il Direttore dell'Istituto

Dr. Giorgio Iervasi

**IERVASI
GIORGIO
10.08.2020
06:57:40 UTC**